

Roma, 22 Gennaio 2018

FIS18027

SM

Oggetto: Fisco. Detrazione IVA. Circolare dell'Agenzia delle Entrate.

Con Circolare n. 1/E del 17 Gennaio u.s, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina della detrazione IVA dopo le modifiche apportate lo scorso anno agli artt. 19 e 25 del DPR 633/1972, dall'art.2 del d.l 50/2017 (cd manovra correttiva).

Nel rinviare gli interessati alla attenta lettura del documento di prassi in esame, evidenziamo che l'Agenzia (pagg. 8 e ss), dopo aver richiamato la normativa comunitaria in materia di detrazione, ha chiarito che il coordinamento tra le due disposizioni prima indicate avviene nel senso che l'esercizio del diritto alla detrazione è condizionato alla contemporanea sussistenza del requisito sostanziale (l'esigibilità dell'imposta) e di quello formale (il possesso della fattura).

Pertanto:

- il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, lo annota in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre di competenza;
- al più tardi, la detrazione può essere eseguita entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i citati presupposti, e con riferimento al medesimo anno. Nell'esempio riportato dall'Agenzia (a pag. 10), una fattura di acquisto ricevuta nel 2018 (e relativa, ad esempio, a beni consegnati nel 2017), potrà essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 Aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA 2018); in questo caso, la registrazione del documento andrà effettuata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, onde evidenziare che l'imposta concorre a determinare il saldo della dichiarazione annuale del predetto anno.

Il testo della nota dell'Agenzia è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.